



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 04/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordi**, il giorno **quattro**, del mese di **settembre**, alle ore **9,40**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **ordinaria** i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
DEL PRIORE ANTONIO	SI		
LOMBARDI LUDOVICO	SI		
AZZONE MATTIA LUCIANO	SI		
CIOTTI CARMELA	SI		
VITALE MICHELE	NO		
DI FLUMERI GERARDO	NO		
DI DOMENICO ANTONIO AMEDEO	SI		

Presenti N. **5**
Assenti N. **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. DONOFRIO Pietro**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l' **Ing. DEL PRIORE Antonio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

- *comma 676: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";*
- *comma 677: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011".*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano

introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il titolo IV del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, che disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI), il quale, all'art. 13, disciplina le fattispecie assimilate alla abitazioni principali, oltre quelle espressamente previste dalla legge, e precisamente:

Vista la propria deliberazione n. 9 in data 4/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota 2014
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4%
Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale (circolare n. 9 del 14/6/1993)	esenti
Aliquota base con esclusione categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)	0,90%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,90%
Aliquota base per categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,2%
Altri immobili (tutte le altre categorie catastali)	0,16%
Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale (circolare n. 9 del 14/6/1993)	esenti

Stimato in €. 143.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 48 del Regolamento TASI, approvato con delibera C.C. n. 8 in data 4/9/2014, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono individuati con la delibera di approvazione delle aliquote e, pertanto, per l'anno 2014 sono stati individuati i seguenti servizi indivisibili:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- servizi socio assistenziali;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, come risultanti dal seguente prospetto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA:	
	a) convenzione per la manutenzione degli impianti	€ 10.000,00
	b) fornitura energia elettrica	€ 85.000,00
	Totale	€ 95.000,00
2	SICUREZZA:	
	a) retribuzione ed oneri personale polizia municipale	€ 67.030,00
	Totale	€ 67.030,00
3	MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO:	
	a) spese per la manutenzione delle strade	€ 4.000,00
	b) spese per la manutenzione del verde	€ 6.240,00
	Totale	€ 10.240,00
4	SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI:	
	a) progetto minore in difficoltà	€ 6.000,00
	b) servizio ADI	€ 18.000,00
	c) convenzione assistente sociale	€ 4.850,00
	d) erogazione contributi socio - assistenziali	€ 18.000,00
	Totale	€ 46.850,00
TOTALE GENERALE		€ 219.120,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- d) il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato, inoltre, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

comma 15: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5343 di protocollo in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4033 di protocollo in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato, infine, l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

DATO ATTO che la bozza della presente proposta di deliberazione è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare affari generali, bilancio e programmazione, come risulta dal verbale n. 4 del 25/8/2014;

Visti, infine:

- il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUOEL;
- il TUOEL decreto legislativo 18/872000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- la delibera C.C. n. 8 del 4/9/2014 e segnatamente il titolo IV che detta norme in ordine all'applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014, specificando, come disposto dall'art. 45 del Regolamento, che nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, questo ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria determinate nella misura del 30% per l'occupante e del 70% per il titolare del diritto reale:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,2 %
Altri immobili (tutte le altre categorie catastali)	0,16 %
Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale (circolare n. 9 del 14/6/1993)	esenti

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di dare atto che il Regolamento TASI non prevede riduzioni/detractions per abitazione principale;
- 4) di stimare in €. 143.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 5) di stabilire in €. 219.120,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel seguente prospetto:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA:	
	a) convenzione per la manutenzione degli impianti	€ 10.000,00
	b) fornitura energia elettrica	€ 85.000,00
	Totale	€ 95.000,00
2	SICUREZZA:	
	a) retribuzione ed oneri personale polizia municipale	€ 67.030,00
	Totale	€ 67.030,00
3	MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO:	
	a) spese per la manutenzione delle strade	€ 4.000,00
	b) spese per la manutenzione del verde	€ 6.240,00
	Totale	€ 10.240,00
4	SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI:	
	a) progetto minore in difficoltà	€ 6.000,00

	b) servizio ADI	€ 18.000,00
	c) convenzione assistente sociale	€ 4.850,00
	d) erogazione contributi socio - assistenziali	€ 18.000,00
	Totale	€ 46.850,00
	TOTALE GENERALE	€ 219.120,00

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

.....

Il Sindaco-Presidente per l'esposizione dell'ordine del giorno cede la parola all'Assessore Azzone, il quale si riporta alla proposta di deliberazione predisposta dal servizio finanziario, relativa alla approvazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014. L'Assessore Azzone fa presente che l'odierno O.D.G. è stato già oggetto di approfondimento e condivisione in sede di Commissione Consiliare.

Non vi sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. decreto legislativo 267/2000, dal responsabile del settore finanziario;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 5
- consiglieri votanti n. 5
- consiglieri favorevoli n. 5
- consiglieri contrari n. =
- consiglieri astenuti n. =

DELIBERA

1. di approvare integralmente la innanzi trascritta proposta di deliberazione, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 5
- consiglieri votanti n. 5
- consiglieri favorevoli n. 5
- consiglieri contrari n. =
- consiglieri astenuti n. =

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUOEL decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

Delibera di Consiglio Comunale N° 10 DEL 04/09/2014

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. DEL PRIORE Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DONOERIO Pietro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. COPPOLELLA Donato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. COPPOLELLA Donato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal - 4 SET. 2014 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, - 4 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. DONOERIO PIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, - 4 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DONOERIO Pietro